



ART. 1 (Denominazione e Sede)

È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione di Promozione Sociale (APS) denominata *Associazione Culturale Alicorno (ACA)*, con sede legale in via Mirabello 65, 35038 Torreglia (Pd).

ART. 2 (Principi e Finalità)

L'Associazione è un'istituzione autonoma, apolitica ed apartitica, senza scopo di lucro e si propone di operare nel settore della promozione ed utilità sociale, nell'ambito naturalistico e culturale.

L'Associazione in particolare si prefigge le seguenti finalità:

- a) promozione di attività escursionistiche volte allo sviluppo della conoscenza naturalistica, storica e culturale del territorio locale;
- b) divulgazione di argomenti riguardanti le scienze biologiche, ambientali, naturali, forestali, mediante adeguate proposte educative, visite guidate ed allestimento di laboratori per una più approfondita comprensione del mondo vegetale e animale;
- c) studio e progettazione di attività didattiche e laboratori mirati alla conoscenza degli aspetti storico-naturalistici del territorio padovano;
- d) ideazione, organizzazione e gestione di mostre, esposizioni e centri didattici, che abbiano come obiettivo la divulgazione di tematiche scientifiche, storiche o culturali.
- e) realizzazione e promozione di eventi di formazione scientifica e storico-culturale.

L'Associazione potrà avvalersi della collaborazione e/o stipulare convenzioni con Enti, pubblici e privati, Istituzioni, Associazioni e Cooperative, nonché di personale specializzato del settore e fornire inoltre ad altri Enti la propria collaborazione per lo sviluppo di iniziative di consulenza, formazione, divulgazione, ricerca, inerenti le suddette finalità.

ART. 3 (Soci)

Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi ed accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Gli aspiranti Soci devono presentare domanda di ammissione attraverso l'apposito modulo.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

Ci sono 2 categorie di soci:

- ✓ **ordinari** (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo),
- ✓ **sostenitori** (coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie),

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)

L'adesione all'Associazione comporta, per l'associato di maggiore età, il diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative promosse;
- riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti negli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i Soci di maggiore età che abbiano provveduto al versamento della quota sociale. L'iscrizione ha durata annuale ed è rinnovata di anno in anno con il pagamento della contributo associativo che i soci devono versare nei termini

stabiliti e sono inoltre tenuti a rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

ART. 5 (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo.

ART. 6 (Organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:

Assemblea dei soci, Segretario, Consiglio Direttivo, Vice-Presidente, Presidente.

ART. 7 (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutte le persone che versano la quota sociale. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, in entrambi i casi con l'assistenza del Segretario. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile. La convocazione avviene per iscritto almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea. L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente, da richiesta scritta del Consiglio Direttivo o da $\frac{1}{3}$ dei soci.

ART. 8 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve: approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo; fissare l'importo della quota sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; approvare l'eventuale regolamento interno; deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci; eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo; deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di $\frac{2}{3}$ dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 10 (Verbalizzazione - Segretario)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario (oppure da un componente dell'assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

ART. 11 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da 3-5 membri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. I

membri eletti restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Esso elegge le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non demandati espressamente all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il bilancio consuntivo e preventivo. Il presente Statuto può essere modificato dal Consiglio Direttivo, costituito in seduta straordinaria, con l'approvazione dell'80% dei componenti.

Il Direttivo è tenuto a riunirsi almeno trimestralmente o qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o su richiesta scritta dei $\frac{2}{3}$ del Consiglio medesimo. Durante le riunioni consiliari il Segretario redigerà apposito verbale, che sarà poi approvato e firmato dal Presidente o, per delega, dal Vice Presidente.

ART. 12 (Presidente - Vice-Presidente - Segretario)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede Consiglio direttivo ed assemblea; convoca l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. In caso di sua assenza, il Presidente delega le mansioni al Vice-Presidente.

Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo e redige i verbali delle riunioni.

ART. 13 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) contributi e quote associative;
- b) donazioni e lasciti;
- c) ogni altro tipo di entrate ammesse secondo la normativa specifica.



L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette, salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposta per legge.

ART. 14 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto; depositati presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 7 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

ART. 16 (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.